



**Tutti i Siti della Rete Natura 2000  
devono essere considerati aree naturali protette?**

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

**RISPOSTE A QUESITI**

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda:** In considerazione della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sez. III pen. del 05.01.2000 (22.10.1999), n. 30, con la quale si è affermato che “(...) *nella nozione di ‘area protetta’ (secondo la più recente classificazione operata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991, con deliberazione 02.12.1996 del Ministero dell’Ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17.06.1997) rientrano ‘oltre ai parchi (...) le Zone di Protezione Speciale (...) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, le Zone Speciali di Conservazione (...) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (...)’* ”, gli attuali SIC possono essere considerate "aree protette" o bisogna aspettare la loro designazione in ZSC?

**Risposta: (a cura dell’Avv. Valentina Stefutti):** I Siti di Importanza Comunitaria, come chiarito sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis CdS - VI – n.797/06, Tar Lazio n.6856/05, Tar Campania n.1755/07) rientrano a pieno titolo nelle aree naturali protette. E questo sia sulla scorta di quanto previsto dalla Deliberazione, recentemente modificata, del Comitato delle Aree Naturali Protette 2 dicembre 1996, sia, in ogni caso, della più consolidata giurisprudenza comunitaria, che è arrivata ad affermarle la tesi, che si ritiene assolutamente pregiata, secondo cui sugli Stati Membri grava l’obbligo di garantire adeguata tutela e protezione a tutte le aree che , ancorchè non formalmente designate, abbiano le caratteristiche per divenire dei SIC, in quanto rilevanti per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario individuati dalla Direttiva 92/43/CEE.

Invero, analogamente a quanto avviene per le Zone di protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli", la Direttiva "Habitat" prevede la designazione di Zone Speciali di Conservazione finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie contenuti negli allegati I e II. Tuttavia, l’iter disegnato per la designazione delle ZSC risulta essere ben più complesso di quello previsto per le ZPS. Ciascuno stato membro è infatti tenuto ad identificare i siti presenti sul proprio territorio che, come si accennava, risultino essere fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, proponendo alla Commissione Europea una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), che in Italia viene effettuata dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Tali liste sono state, e vengono, successivamente vagliate dalla Commissione Europea cui spetta il compito di elaborare l’elenco comunitario dei SIC. La valutazione avviene separatamente per singola regione biogeografica per garantire una adeguata rappresentatività di tutti gli habitat dell’Unione Europea. Una volta che la Commissione Europea ha approvato la lista dei SIC, gli Stati Membri hanno l’obbligo di designarli come ZSC. Nel nostro paese, è previsto che tale designazione debba avvenire per tramite di un decreto del Ministro dell’Ambiente.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Come si vede, dal momento che da un lato la designazione dei SIC a ZSC per tramite di decreto ministeriale costituisce unicamente un adempimento formale, ed obbligatorio, da parte dello Stato membro, laddove, al contrario, è dall'inclusione nell'elenco comunitario che deriva il riconoscimento, da parte dell'Unione Europea, dell'importanza del sito ai fini della tutela, della conservazione e della protezione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva, e che dall'altro le aree che l'Unione Europea classifica come "protette" non possono, sul piano logico ancor prima che sul piano normativo, non essere considerate tali all'interno degli Stai Membri, ne deriva che anche i SIC possano, e anzi debbano, essere considerati a pieno titolo quali aree naturali protette, ma recanti, analogamente a quanto accade per le ZPS, di un regime di protezione specifico ed adeguato, che, come richiesto dall'Unione Europea, nel nostro Paese è stato garantito, sia pur con oltre un decennio di ritardo, dal varo del Dm 17 ottobre 2007 n.184.

Da ultimo, si ricorda che, proprio a tal fine, la precitata Deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le Aree Naturali Protette, è stata emendata dalla Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, oggi competente in materia, per tramite della delibera 26 marzo 2008, che la pregresso deliberato ha aggiunto l'art.2-bis (Regime di protezione), che testualmente recita: *"Alle aree di cui all'art. 2 della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonche' al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000»"*.

Valentina Stefutti

*Publicato il 25 ottobre 2009*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull'argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI **2009**  
INformazione

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*